

# IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

n. 28 - dicembre 2023

LA “PERSONALITÀ AMBIENTALE”:  
UN NUOVO PRINCIPIO DI DIRITTO  
PER LA GIUSTIZIA CLIMATICA?

Alessandro Pelizzon



## LA “PERSONALITÀ AMBIENTALE”: UN NUOVO PRINCIPIO DI DIRITTO PER LA GIUSTIZIA CLIMATICA? °

Alessandro Pelizzon

*Professore Associato di Diritto ambientale*

*School of Law and Society, University of the Sunshine Coast, Queensland (Australia)*

*Nel 2008, la nuova Costituzione ecuadoriana è diventata il primo documento giuridico a riconoscere i diritti della Natura, concretizzando legalmente l'importante invito di Christopher Stone del 1972 e l'appello di Thomas Berry e Cormac Cullinan a una Earth Jurisprudence. Nel corso del decennio successivo, sono sorte iniziative costituzionali, legislative e giudiziarie in un numero crescente di giurisdizioni, dalla Bolivia all'India, dalla Nuova Zelanda alla Colombia, segnando l'articolazione pratica di questa nuova teoria giuridica come uno dei movimenti in più rapida crescita del ventunesimo secolo. In un arco di tempo così relativamente breve si possono già individuare tre fasi all'interno del movimento: dopo un iniziale focus sull'accettazione della Natura come titolare dei diritti, si è verificato uno spostamento verso l'identificazione di detto titolare dei diritti come persona giuridica. Poiché tale identificazione era tutt'altro che incontrovertibile, e in risposta alle numerose critiche avanzate verso l'uso di categorie di personalità ereditate dalla tradizione giuridica latina, il movimento vive ora una terza fase, in cui il focus diventa la creazione di una nuova categoria di personalità, provvisoriamente chiamata “persona ambientale”. Anche se ancora proteiforme, l'emergere di una categoria così nuova rappresenta comunque un terreno fertile per il dialogo inter-giurisdizionale e inter-normativo sulla giustizia climatica e sugli obblighi etici delle istituzioni di governance globale. In un'epoca di incertezza sociale globale indotta dal clima, la “personalità ambientale” potrebbe emergere come un nuovo principio di diritto internazionale?*

*In 2008, the new Ecuadorian Constitution became the first legal document to recognize Nature as having rights, legally concretizing Christopher's Stone momentous 1972 invitation and Thomas Berry and Cormac Cullinan's call to an Earth Jurisprudence. Over the ensuing decade, rights of Nature Constitutional, legislative and judicial initiatives arose in a growing number of jurisdictions, from Bolivia to India, from New Zealand to Colombia, marking the practical articulation of this novel legal theory as one of the fastest growing legal movements of the twenty-first century. Over such a relatively brief period of time, three phases can already be identified within the movement: after an initial focus on the acceptance of Nature as a right-holder, a shift occurred toward the identification of said right-holder as a legal person. Since such an identification was far from uncontroversial, and in response to numerous critiques advanced toward the use of categories of personhood inherited from the Roman legal tradition, the movement now inhabits a third phase, in which the focus becomes the creation of a novel category of personhood, tentatively called 'environmental personhood'. Albeit still protean, the emergence of such a novel category nonetheless represents a fertile terrain for inter-jurisdictional and inter-normative dialogue around climate justice and the ethical obligations of global governance institutions. In a time of global climate-induced social uncertainty, could 'environmental personhood' emerge as a novel principle of international law?*

### Sommario:

1. L'emergenza di una giurisprudenza ecologica
2. Dai diritti della Natura alla personalità giuridica
3. I limiti della personalità giuridica
4. Le origini della definizione di “persona”
5. Verso una “persona ambientale”

---

° Saggio sottoposto a *double-blind peer review*.

## 1. L'emergenza di una giurisprudenza ecologica

Negli ultimi dieci anni, iniziative costituzionali, legislative e giudiziarie relative ai diritti della Natura sono emerse in un numero crescente di giurisdizioni, dalla Bolivia all'India, dalla Nuova Zelanda alla Colombia, segnando l'articolazione pratica di questa nuova teoria giuridica come uno degli orientamenti giuridici in più rapida crescita del ventunesimo secolo. In un arco di tempo così relativamente breve si possono già individuare tre fasi all'interno del movimento: dopo un iniziale focus sull'accettazione della Natura come titolare dei diritti, si è verificato uno spostamento verso l'identificazione di detto titolare dei diritti come persona giuridica. Il movimento sembra ora vivere una terza fase, quella in cui il focus è diventato l'articolazione di una nuova categoria di personalità, provvisoriamente chiamata "persona ambientale". Anche se ancora proteiforme, l'emergere di una categoria così nuova rappresenta comunque un terreno fertile per il dialogo inter-giurisdizionale e inter-normativo sulla giustizia climatica e sugli obblighi etici delle istituzioni di governance globale, nonché il focus di questo articolo. In un periodo di incertezza sociale globale indotta dal clima, questo capitolo si chiede in ultima analisi: la "personalità ambientale" potrebbe emergere come un nuovo principio di diritto con particolare significato per l'azione e l'etica climatica e ambientale?

L'interesse odierno nella protezione dell'equilibrio ecologico della Natura dovrebbe portare al conferimento del diritto di azione agli oggetti ambientali stessi, per essere in grado di iniziare azioni legali per la propria protezione, scrisse il giudice Douglas della Corte Suprema degli Stati Uniti nella sua opinione dissenziente nel caso *Sierra Club v Morton* del 1972<sup>1</sup>. Questa affermazione fu ispirata dalla pubblicazione, non molto tempo prima, di un articolo intitolato *Should Trees Have Standing?*<sup>2</sup> del professor Christopher Stone della University of Southern California. Il professor Stone si era chiesto se la Natura (fiumi, alberi e animali) avrebbe potuto avere dei diritti propri<sup>3</sup>.

La questione, scaturita dall'interesse per questioni di diritto di proprietà, divenne ben presto uno dei pilastri fondamentali di una nuova considerazione delle questioni giuridiche ambientali, destinata a sbocciare in una vera e propria nuova branca della teoria giuridica. La riflessione di Stone portò ad affermare che *non è né inevitabile né opportuno che gli elementi naturali siano privi di diritto d'azione*

---

<sup>1</sup> *Sierra Club v Morton*, 405 US 727, 1972. In originale: «*Contemporary public concern for protecting nature's ecological equilibrium should lead to the conferral of standing upon environmental objects to sue for their own preservation*».

<sup>2</sup> STONE, *Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects*, in *Southern California Law Review*, 1972, 45.

<sup>3</sup> *Ibidem*. In originale: «*What would a radically different law-driven consciousness look like? ... One in which Nature had rights ... Yes, rivers, lakes, ... trees ... animals ... (I may have ventured 'rocks'; I am not certain.) How would such a posture in law affect a community's view of itself?*».

*per difendere i propri diritti in giudizio*<sup>4</sup>. È questa posizione radicalmente nuova (ossia, una novità per un mondo abituato a considerare l'ambiente come lo sfondo passivo sul quale si dispiegano le narrazioni giuridiche dell'umanità) che informò il caso *Sierra Club v Morton* sopra citato.

Il caso era stato promosso dall'organizzazione per la tutela ambientale Sierra Club, da lungo tempo difensore delle montagne meridionali della Sierra, per fermare la costruzione, da parte della Walt Disney Company, di una stazione sciistica nella Mineral King Valley, poiché tale costruzione avrebbe causato la distruzione di una parte significativa della vecchia foresta locale all'interno del Sequoia National Park. Anche se il caso riguardava presumibilmente la questione del *locus standi* ai sensi del *Administrative Procedure Act*, divenne molto più noto per le implicazioni innovative presenti nell'opinione dissenziente del giudice Douglas.

La questione della "legittimazione ad agire" - vale a dire, *se una potenziale parte ha sufficiente interesse in una controversia legale per ottenere una risoluzione di tale controversia*» - fu risolta nel caso contro il Sierra Club, il quale non riuscì a *dimostrare che i suoi membri sarebbero stati danneggiati nelle loro attività dall'estensione della struttura proposta dalla Disney*<sup>5</sup> e che, quindi, non era legittimato a prendere parte alla causa. Tuttavia, l'argomentazione di Stone aveva già suggerito che, se avere la legittimazione giuridica era il prerequisito necessario per prevenire il verificarsi di danni, e poiché i danni si erano effettivamente verificati in un'ampia porzione di una vecchia foresta incontaminata, forse la legittimazione avrebbe dovuto essere attribuita alla foresta stessa. Fu questo argomento ad avere una forte risonanza nelle parole del giudice Douglas<sup>6</sup>.

L'opinione dissenziente del giudice Douglas rappresenta senza dubbio la prima articolazione giudiziaria della possibilità di attribuire personalità giuridica alle entità ambientali di fronte ai tribunali moderni.

---

<sup>4</sup> *Ibidem*, 457. In originale: «*It is not inevitable, nor is it wise, that natural objects should have no rights to seek redress in their own behalf*».

<sup>5</sup> *Sierra Club v Morton*, 732. In originale: «*Whether a party has a sufficient stake in an otherwise justiciable controversy to obtain judicial resolution of that controversy ... failed to allege that it or its members would be affected in any of their activities or pastimes by the Disney development*».

<sup>6</sup> «*[T]he voice of the inanimate object, therefore, should not be stilled ... [t]he critical question of "standing" would be simplified and also put neatly in focus if we fashioned a federal rule that allowed environmental issues to be litigated before federal agencies or federal courts in the name of the inanimate object about to be despoiled, defaced ... Contemporary public concern for protecting nature's ecological equilibrium should lead to the conferral of standing upon environmental objects to sue for their own preservation. ... Inanimate objects are sometimes parties in litigation. A ship has a legal personality, a fiction found useful for maritime purposes. The corporation sole -- a creature of ecclesiastical law -- is an acceptable adversary, and large fortunes ride on its cases. The ordinary corporation is a "person" for purposes of the adjudicatory processes, whether it represents proprietary, spiritual, aesthetic, or charitable causes. So, it should be as respects valleys, alpine meadows, rivers, lakes, estuaries, beaches, ridges, groves of trees, swampland, or even air that feels the destructive pressures of modern technology and modern life.*» Opinione dissenziente Giudice Douglas, *Sierra Club v Morton*, cit., 741-743.

Tuttavia, l'appello del professor Stone e del giudice Douglas a ripensare e ampliare la categoria di soggetti che popolano il mondo giuridico occidentale<sup>7</sup> è rimasto praticamente inascoltato per i successivi tre decenni, fino a quando Padre Thomas Berry, autodefinitosi “geologo”<sup>8</sup>, ha presentato al mondo ciò che lui e l'avvocato ambientalista sudafricano Cormac Cullinan hanno definito una “Earth Jurisprudence”. Dopo aver scritto *Wild Law* nel 2002<sup>9</sup>, Cullinan descrisse la “Earth Jurisprudence” come una filosofia giuridica fondata sul principio che gli esseri umani sono solo una parte di una più vasta comunità e che il benessere di ogni membro di tale comunità dipende dal benessere della Terra nella sua interezza<sup>10</sup>.

Nell'ultimo decennio, la Earth Jurisprudence è stata spesso descritta come una “teoria del diritto neo-naturale”, anche se sono stati inseriti molti elementi del pensiero positivista<sup>11</sup>.

Sebbene le possibilità offerte dall'emergere di una *Earth Jurisprudence* trascendano di fatto la dicotomia teorica classica, all'interno della teoria giuridica occidentale, tra teoria del diritto naturale (almeno nella sua interpretazione più moderna, post-aquiniana) e positivismo giuridico, è indubbio che, trattandosi di una nuova teoria giuridica, la *Earth Jurisprudence* ha aperto lo spazio teorico per un dialogo tra diritto ed ecologia. La *Earth Jurisprudence*, scrive Ben Mylius, cerca di “ecologizzare” la filosofia del diritto<sup>12</sup>. Inoltre, Earth Jurisprudence è invece più interessata al rapporto tra diritto ed ecologia<sup>13</sup>.

In questo senso, l'emergere della *Earth Jurisprudence* rappresenta il culmine teorico di una tendenza più ampia all'interno del diritto ambientale, che può essere osservata svilupparsi negli ultimi decenni. Tale tendenza mostra un progressivo spostamento, all'interno del dialogo giuridico ambientale, da una risposta alle situazioni ambientali contingenti – anche se in ultima analisi

---

<sup>7</sup> Mi riferisco qui a ciò che la maggior parte dei giuristi comparati definisce la tradizione giuridica occidentale, comprendente il diritto civile, il diritto comune e ora il diritto di famiglia post-sovietico.

<sup>8</sup> Sebbene spesso descritto come un eco-teologo, Berry riteneva il termine troppo riduttivo e preferiva chiamarlo lui stesso un “geologo” o studioso della Terra.

<sup>9</sup> CULLINAN, *Wild Law: A Manifesto for Earth Justice*, Siber Ink., 2002.

<sup>10</sup> CULLINAN, *A History of Wild Law*, in Burdon (ed.), *Exploring Wild Law: The Philosophy of Earth Jurisprudence*, Adelaide, Wakefield Press, 2011, 13. In originale: «a philosophy of law and human governance ... based on the idea that humans are only one part of a wider community of beings and that the welfare of each member of that community is dependent on the welfare of the Earth as a whole ... From this perspective, human societies will only be viable and flourish if they regulate themselves as part of this wider Earth community and do so in a way that is consistent with the fundamental laws or principles that govern how the Universe functions».

<sup>11</sup> MYLIUS, *Earth Jurisprudence*, in Elsevier, *Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences*, 2017, 3. In originale: «many of its practitioners incorporate significant elements of legal positivist thought».

<sup>12</sup> *Ibidem*. In originale: «seeks to ecologize legal philosophy».

<sup>13</sup> *Ibidem*, 5. In originale: «where earlier natural law theories asked about the relationship between law and morality, Earth jurisprudence is interested in the relationship between law and ecology: and more specifically, in whether ecological norms, principles, or laws can and/or should have a bearing on the content, form, and validity of human laws».

interconnesse – verso un equilibrio omeostatico – e tuttavia dinamico – tra forze antropiche e non antropiche, al fine di mantenere l’ambiente esistente, capace di preservare sia la vita umana che quella non umana nelle sue condizioni attuali. Tale tendenza può essere evidenziata dalla quantificazione e regolamentazione più rudimentale delle emissioni climalteranti fino ad un esame molto più profondo e sfumato della stessa teoria giuridica, indicando una capacità normativa epistemologica che trascende i confini tradizionali della teoria giuridica occidentale. In precedenza, ho definito questa tendenza una “giurisprudenza ecologica”<sup>14</sup> e, sebbene un’esplorazione completa di questa tendenza vada ben oltre l’intento di questo articolo, può comunque essere simbolicamente colta, ai fini di questo articolo, nel pensiero espresso nell’opera di Berry e Cullinan. L’ecologia non è parte del diritto, conclude giustamente Berry; piuttosto, il diritto è un’estensione dell’ecologia<sup>15</sup>.

## 2. Dai diritti della Natura alla personalità giuridica

Se le incursioni teoriche di Berry e Cullinan nella *Earth Jurisprudence* rappresentano simbolicamente un punto chiave all’interno della teoria giuridica occidentale, le loro implicazioni pratiche sono espresse nella Costituzione ecuadoriana del 2008. È con questo documento giuridico che il perseguimento della giustizia ambientale è stato finalmente e pienamente informato, in senso pratico, dal quadro teorico discusso nella sezione precedente. Prefigurato dall’inclusione degli ecosistemi locali come soggetti giuridici nelle ordinanze municipali redatte con l’assistenza del Community Environmental Legal Defense Fund (CELDF) negli Stati Uniti già nel 2006<sup>16</sup>, gli articoli da 71 a 74 della Costituzione ecuadoriana affermano che la Natura ha diritto al rispetto integrale della sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, della struttura, delle funzioni e dei processi evolutivi. Tutte le persone, comunità, popoli e nazioni possono fare appello alle autorità pubbliche per far valere i diritti della Natura<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> PELIZZON, *Earth Laws, Rights of Nature, and Legal Pluralism*, in Maloney e Burdon (eds), *Wild Law – In Practice*, Sydney, Routledge, 2014.

<sup>15</sup> BERRY, *The Great Work. Our Way into the Future*, New York: Three Rivers Press, 1999. In originale: «*Ecology is not a part of law ... law is an extension of ecology*».

<sup>16</sup> Dalla prima ordinanza che riconosce la Natura come soggetto di diritti, redatta dalla piccola comunità di Tamaquah Borough, nella contea di Chuykill, Pennsylvania nel 2006 con il contributo del Community Environmental Legal Defense Fund (CELDF). Il CELDF ha aiutato più di 30 comunità a seguire l’esempio, la più importante delle quali è probabilmente quella approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Pittsburgh, in Pennsylvania.

<sup>17</sup> Nell’originale: «*La naturaleza o Pacha Mama, donde se Play y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su Existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos*».

Conosciuta come Costituzione “Montecristi” (dalla città in cui fu convocata per la prima volta l’Assemblea), rappresenta il primo importante documento giuridico a riconoscere i diritti ecosistemici legalmente applicabili, o diritti della Natura. In quanto tale, questo documento sta alla prassi di una giurisprudenza ecologica, come la *Earth Jurisprudence* di Berry e Cullinan sta alla loro teoria.

L’innovazione costituzionale portata avanti dall’Ecuador è stata presto seguita da un gran numero di iniziative costituzionali, legislative, giudiziarie e politiche in molte giurisdizioni. Nel 2010, in seguito al fallimento della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2009 tenutasi a Copenaghen, la Bolivia organizzò una “Conferenza Mondiale dei Popoli sui Cambiamenti Climatici e i Diritti della Madre Terra”, nella città di Cochabamba. Tale conferenza ha portato alla proclamazione della Dichiarazione universale sui diritti della Madre Terra, un documento le cui aspirazioni ecologiche sono modellate su quelle più antropocentriche della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Non soddisfatta di un documento meramente programmatico e dal carattere non vincolante – anche se sottoposto all’esame dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – la Bolivia ha poi incluso, prima, le considerazioni ecologiche nella sua Costituzione e, poi, ha articolato in modo più esplicito i diritti degli ecosistemi in due successivi atti legislativi.

Gli esempi dell’Ecuador e della Bolivia sono stati seguiti, in meno di mezzo decennio, da stati diversi come il Messico (esemplificato dal linguaggio della Costituzione di Città del Messico), il Brasile (con la legislazione approvata dai Comuni di Bonito, Paudalho e Florianopolis), il Costa Rica e l’Uganda (con la legge ambientale nazionale del 2019). Di particolare rilevanza sono stati il *Te Urewera Act* di Aotearoa Nuova Zelanda che, nel 2014, ha concesso il riconoscimento della personalità giuridica alla foresta di Te Urewera a pieno titolo, e il *Te Awa Tupua (Whanganui Claims Settlement) Act*, che, nel 2017, ha dichiarato il fiume Whanganui una persona giuridica, con *diritti, poteri ed obblighi*<sup>18</sup>. Molti altri ordinamenti giuridici – come quello dell’Unione Europea, della Svezia, del Nepal, della Francia, del Regno Unito, dell’Olanda, della Spagna e delle Filippine – stanno contemplando l’adozione di disposizioni costituzionali, nazionali o locali sui diritti della Natura.

Allo stesso modo, in particolare negli Stati Uniti, il diritto delle tribù Indigene è stato utilizzato per articolare un’intersezione giuridica pluralista attorno ad un asse eco-giurisprudenziale, con, tra gli altri, il voto della nazione Ho-Chunk a favore di un emendamento costituzionale tribale nel 2016 sui diritti della Natura, l’adozione nel 2017 da parte della nazione Ponca del diritto consuetudinario che riconosce esplicitamente i diritti della Natura e l’adozione della legge sui “diritti dei Manoomin” nel 2018 da parte della White Earth Band della nazione

---

<sup>18</sup> *Te Awa Tupua (Whanganui Claims Settlement) Act 2017* (N.Z.) s14(1). In originale: «*all [attendant] rights, powers, duties, and liabilities*».



Chippewa, che garantisce diritti, legalmente garantiti, al *manoomin*, o riso selvatico.

Nel 2009, la comunità internazionale ha fatto eco allo slancio nazionale, con le Nazioni Unite che hanno proclamato il 22 aprile la “Giornata internazionale della Madre Terra” e hanno istituito il programma “Harmony with Nature” all’interno dell’Assemblea Generale. Allo stesso tempo, la società civile si è mobilitata con entusiasmo: nel 2010 è stata costituita l’Alleanza Globale per i Diritti della Natura, che ha sostenuto la creazione del primo Tribunale per i Diritti della Natura nel 2014.

Guidati da iniziative costituzionali e legislative in tutto il mondo, numerosi casi sono stati portati avanti con successo. Dal caso *Vilcabamba*, il primo caso al mondo in cui sono stati riconosciuti i diritti della Natura, l’Ecuador ha visto decine di casi risolti a favore dei diritti costituzionali della Natura<sup>19</sup>, culminati nella recente controversia discussa dalla Corte Costituzionale – la più alta corte ecuadoriana – sull’applicazione delle disposizioni della sezione della Costituzione intitolata “Diritti della Natura” per bloccare le concessioni minerarie nella foresta pluviale protetta di Los Cedros, controversia in cui, fra gli *amici curiae*, possono essere annoverati scienziati di fama mondiale come Jane Goodall, E. O. Wilson e più di 1200 colleghi da tutto il mondo. Nel 2017, l’Alta Corte dell’Uttarakhand, in India, ha emesso due sentenze che hanno riconosciuto la personalità giuridica ai fiumi Gange e Yamuna e ai loro affluenti, nonché ai loro ghiacciai, laghi, aria, prati, valli, giungle, foreste, zone umide, praterie, sorgenti e cascate. Nel 2016, la Corte costituzionale della Colombia ha riconosciuto il fiume Atrato come entità giuridica e soggetto di diritti, che è rappresentato, da allora in poi, da una commissione di custodi del fiume Atrato (*comisión de guardianes del río Atrato*), composta da un rappresentante del Governo colombiano e un rappresentante nominato dalle comunità Indigene e afro-colombiane locali. Una serie di casi successivi in diversi tribunali colombiani ha dato origine a decisioni simili, che hanno riconosciuto varie parti della Colombia – come il bacino amazzonico colombiano, il Páramo a Pisba (un ecosistema andino elevato) e alcuni fiumi – come soggetti di diritti. Nel 2019, la Divisione dell’Alta Corte della Corte Suprema del Bangladesh ha emesso un’altra decisione storica, garantendo protezione legale a tutti i fiumi del Bangladesh garantendo loro la personalità giuridica.

È indubbio che la velocità con cui una giurisprudenza ecologica è andata emergendo negli ultimi dieci anni, come esemplificato dal movimento, in rapida crescita, per i diritti della Natura, ha pochissimi paralleli nel mondo giuridico contemporaneo. Ciò offre, a coloro che sono coinvolti nel perseguimento della giustizia climatica e ambientale, grandi speranze, suggerendo la possibilità che il cambiamento normativo possa essere in grado di tenere il passo (e forse

---

<sup>19</sup> KAUFFMAN e MARTIN, *Can Rights of Nature Make Development More Sustainable? Why Some Ecuadorian lawsuits Succeed and Others Fail*, in 9 *World Development*, 2017, 92 130-142.

addirittura superare) il ritmo senza precedenti dei cambiamenti ambientali che gli scienziati hanno descritto nel corso degli ultimi decenni. Sebbene rimangano ancora molte sfide, sia teoriche che pratiche, e la questione storico-giuridica, l'evoluzione del movimento per i diritti della Natura ha sicuramente catturato l'immaginazione degli operatori legali e del pubblico in generale ad un ritmo esponenziale.

Scrivendo quasi dieci anni fa, prima che molti degli eventi sopra menzionati potessero essere anche solo immaginati, Anne Schillmoller ed io scrivemmo che la teoria e la prassi di una *Earth jurisprudence*, essendo incerte e contemporaneamente creative, richiedono l'intervento congiunto di studiosi ed attivisti<sup>20</sup>. Abbiamo poi osservato che l'idea stessa di Natura era incerta e inserita in categorie concettuali contraddittorie<sup>21</sup>. Sebbene sia vero che molte delle domande che avevamo sollevato allora non hanno ancora ricevuto una risposta completa a livello teorico, in molti dei casi più recenti discussi sopra, le risposte pragmatiche a tali domande sono emerse in modo quasi organico, abbracciando il concetto di Natura come un'entità intrinsecamente "promiscua<sup>22</sup>", e muovendosi quasi senza sforzo "oltre la Natura e la cultura<sup>23</sup>".

Il riconoscimento del fiume Yarra/Birrarung in Australia come "un'entità naturale vivente e integrata<sup>24</sup>", la descrizione del fiume Whanganui/Te Awa Tupua in Nuova Zelanda come un'entità spirituale e fisica<sup>25</sup>, e l'identificazione del Gange come "Ganga Mata" (la madre divina) e della Yamuna come "Yami" (la Signora della Vita) nei casi indiani sopra citati, sono tutti esempi potenti di un profondo cambiamento ontologico ed epistemologico all'interno del movimento verso un apprezzamento di punti di vista ontologicamente ed eticamente pluralisti, essenziali per una radicale (e necessaria) ricostituzione della governance ambientale globale.

La riformulazione organica dell'idea stessa di Natura, che è al centro del cambiamento metafisico appena descritto (e che, di conseguenza, espande l'orizzonte ontologico esistente del discorso etico ambientale), è dovuta, in parte significativa, all'opera molto attiva e ruolo di primo piano svolto da attivisti e teorici Indigeni. I popoli Indigeni hanno dimostrato un efficace approccio strategico all'uso dei diritti della Natura che si è rivelato sostenibile dal punto di

---

<sup>20</sup> SCHILLMOLLER-PELIZZON, *Mapping the Terrain of Earth Jurisprudence: Landscape, Thresholds and Horizons*, in *Barry Environmental and Earth Law Journal*, 2013, 3-32. In originale: «at this stage in its development, the theory and practice of Earth jurisprudence occupies both unruly and creative territory, one which requires scholars and practitioners to negotiate a heterogeneous terrain»-

<sup>21</sup> *Ibidem*. In originale: «built on power relations, discursively constituted through "technologies of truth" which function as a dividing practice».

<sup>22</sup> SOPER, *What is Nature? Culture, Politics and the Non-Human*, John Wiley and Sons, 1995, 15.

<sup>23</sup> DESCOLA, *Beyond Nature and Culture*, Chicago: The University of Chicago Press, 2013.

<sup>24</sup> *Yarra River Protection (Wilip-gin Birrarung murrn) Act 2017* (Vic) (Australia), s 1(a).

<sup>25</sup> *Te Awa Tupua*, cfr, s 13 (a). In originale: «spiritual and physical entity ... that supports and sustains both the life and natural resources within the Whanganui River and the health and well-being of the iwi, hapū, and other communities of the River».

vista ambientale e culturalmente appropriato. Inoltre, lo sviluppo di una teoria giuridica che trascende intrinsecamente la dicotomia occidentale contemporanea tra teoria del diritto naturale e positivismo giuridico consente una piattaforma comparativa in base alla quale concezioni ontologiche distinte di entità non umane possono essere negoziate facendo riferimento a quadri e parametri normativi altrettanto distinti.

Inoltre, mentre l'argomentazione di Stone conteneva certamente sfumature eco-centriche<sup>26</sup>, il lavoro di Berry e Cullinan<sup>27</sup> adotta esplicitamente un approccio sistemico globale che non distingue tra componenti biotiche e abiotiche, consentendo così di concepire i fiumi come soggetti di diritti tanto quanto possono fare i singoli animali non umani. Il passaggio ad una giurisprudenza ecologica è quindi già stato segnato da una chiara transizione dal biocentrismo – per il quale l'enfasi è posta su una serie di componenti individuali di un dato ecosistema, per lo più selezionati all'interno della biosfera – all'eco-centrismo – secondo il quale il sistema nel suo complesso assume un ruolo centrale, ampliando così radicalmente gli orizzonti dell'azione climatica e ambientale.

Questo cambiamento è meglio colto dall'evoluzione del linguaggio dell'iniziativa legislativa e dei casi simili negli ultimi dieci anni. Sia le disposizioni costituzionali ecuadoriane che il caso Vilcabamba (il primo caso sui diritti della Natura risolto con successo), sebbene profondamente innovativi in termini di contenuto, mostrano un linguaggio relativamente tradizionale e in qualche modo oggettivo, che rimanda ancora ad una tradizione più materialistica – almeno descrittivamente, se non necessariamente ontologicamente. Più recentemente, però, il contrasto con gli ultimi casi è stridente. Per riflettere la connessione che il Whanganui iwi (in locale comunità Māori) ha avuto con il Te Awa Tupua, il fiume, la terza lettura del *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017* (Nuova Zelanda) è stata preceduta dal canto di una “waiata”, una canzone tradizionale e cerimoniale Māori cantata ritualmente in occasione di eventi particolarmente significativi. L'Alta Corte dell'Uttarakhand ha ampiamente citato il lavoro di Wangarī Maathai sul ruolo essenziale del canto, delle storie e delle culture nel connettersi con (e quindi preservare e proteggere) la Natura. Allo stesso modo, il fiume Yarra, che scorre attraverso la città australiana di Melbourne, è definito nello *Yarra River Protection (Wilip-gin Birrarung murron) Act 2017* (Vic) come un'entità naturale vivente e integrata”, un riconoscimento linguistico del Birrarung - il tradizionale nome Wurundjeri del fiume - come qualcosa di più di un corpo d'acqua che scorre, ma piuttosto come un ente

---

<sup>26</sup> STONE, *Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects*, in *Southern California Law Review*, 1972.

<sup>27</sup> BERRY, *The Great Work. Our Way Into the Future*, New York: Three Rivers Press, 1999 e CULLINAN, *A History of Wild Law*, in Burdon (ed.), *Exploring Wild Law: The Philosophy of Earth Jurisprudence*, Adelaide, Wakefield Press, 2011.

attraverso il quale storie, canti e leggi assumono corpo grazie ai viaggi creativi degli esseri ancestrali<sup>28</sup>.

Il conservativismo con cui alcuni dei primi sostenitori dei diritti della Natura si erano avvicinati al movimento al suo inizio (nonostante l'indiscussa sfida di Berry a una tradizione metafisica materialistica e dualistica), che aveva portato ad un'articolazione di proposte ancora pienamente collocate entro i confini della tradizionale teoria giuridica occidentale, è stato quindi sostituito da molti esempi concreti di iniziative in tutto il mondo che abbracciano le possibilità pluraliste implicate dall'emergere di una giurisprudenza ecologica. Il risultato più immediato è stato un crescente riconoscimento della Natura, sia nel suo insieme che nelle sue molteplici componenti, come soggetto. La Natura non è più uno sfondo passivo sul quale si svolge l'arazzo della storia umana. Gli esempi sopra citati si riferiscono alla Natura come controparte complessa dell'*umwelt* umano, una rete di entità e identità di pari status metafisico e morale degli esseri umani, riconosciute come partecipanti attivi nelle azioni a favore del clima e dell'ambiente.

Questo spostamento in definitiva metafisico, certamente strano per molti giuristi tradizionali appartenenti ad una tradizione giuridica occidentale in cui il diritto è meglio esemplificato come un insieme di regole astratte, quasi matematiche, è rispecchiato da un modello distinguibile all'interno dell'evoluzione delle iniziative per i diritti della Natura sopra descritte. Se la Costituzione di Montecristi venisse adottata come punto di partenza per il movimento per i diritti della Natura, si potrebbero chiaramente distinguere tre fasi all'interno di questo movimento negli ultimi dieci anni. Anche se ciascuna fase ha contribuito direttamente all'espansione dell'etica ambientale, il percorso in sé merita attenzione.

La prima fase, esplicitamente incentrata sull'articolazione dei diritti fondamentali da attribuire (o riconoscere) alla Natura, è sintetizzata dalle disposizioni costituzionali ecuadoriane e dalla relativa prassi giurisprudenziale, nonché dalle ordinanze locali redatte negli Stati Uniti con l'assistenza del CELDF. Pur essendo contemporanea all'approvazione della legislazione parallela sulla "Madre Terra", la Bolivia ha deciso di concentrare il suo sguardo non su un insieme di diritti, ma piuttosto sul loro corrispondente Hohfeldiano, in cui i doveri e le responsabilità collettive sono dovuti sia nei confronti del mondo non umano così come verso gli altri esseri umani, visti come inseparabili. Oltre ad articolare un linguaggio ("Madre Terra") in diretta opposizione alla rappresentazione presumibilmente neutra e distaccata della Natura come insieme di oggetti relativamente inanimati, l'esperienza boliviana è anche attivamente focalizzata sullo sviluppo di un modello educativo e produttivo "socio-

---

<sup>28</sup>CLARK-EMMANOUIL-PAGE-PELIZZON, *Can You Hear the Rivers Sing? Legal Personhood, Ontology, and the Nitty Gritty of Governance*, in *Ecology Law quarterly*, 2019, 823. In originale: «entity and pathway in which stories, songs, and law are emplaced, through the creative journeys of ancestral beings».

comunitario” dedicato alla “gestione integrale dei sistemi di vita<sup>29</sup>”. Tuttavia, nonostante il percorso boliviano leggermente diverso, la prima fase del movimento è stata senza dubbio contrassegnata da una chiara attenzione all’estensione dei diritti al mondo non umano, con tutte le critiche comunemente avanzate all’interno del più ampio discorso sui diritti.

Sebbene molte discussioni sulla Natura, la portata e l’applicabilità (e persino fattibilità) dei diritti della Natura siano certamente ancora in primo piano nel dibattito attuale all’interno del movimento, pochi anni dopo l’introduzione della Costituzione di Montecristi, l’attenzione si è notevolmente spostata da un focus sui diritti a quello sui titolari dei diritti. Anticipato dall’approvazione in Nuova Zelanda del *Te Urewera Act* del 2014, che ha trasformato un parco nazionale in una “entità giuridica” gestita da un nuovo organo, il Te Urewera Board, il cambiamento è stato pienamente realizzato con l’entrata in vigore del *Te Awa Tupua Act* nel 2017.

Come accennato in precedenza, la legge neozelandese dichiara esplicitamente il Te Awa Tupua come persona giuridica, con «*all[attendant] rights, powers, duties, and liabilities*»<sup>30</sup>. Nel 2017, quindi, l’attribuzione della personalità giuridica alle (o il riconoscimento delle) entità naturali è stata senza dubbio al centro dell’attenzione e ha catturato l’immaginazione del mondo giuridico, come esemplificano gli esempi immediatamente successivi – e già citati – in India, Colombia e Bangladesh (per citare i più importanti). È interessante notare che i fiumi sembravano – e sembrano tuttora – essere il fulcro principale di questa fase, forse perché, come scrive Mari Margil, sono le arterie della terra, e fonte di vita per l’umanità<sup>31</sup>, o forse perché, in quanto entità naturali, la loro dimora ripariale è chiaramente delimitata – dalla sorgente all’estuario – e quindi più facilmente trattabile rispetto alle entità naturali meno individuabili geograficamente.

Qualunque sia la ragione della centralità dei fiumi all’interno di questa seconda fase del movimento, le categorie giuridiche utilizzate hanno dato luogo a una serie di critiche, sia sotto forma di risposte giurisprudenziali sia di commenti più articolati. Queste critiche costituiscono uno dei due pilastri della terza fase del movimento, quella attualmente in corso, ossia quella in cui l’estensione delle categorie giuridiche esistenti al mondo naturale viene presa in esame, messa in discussione e, infine, criticata, aprendo così il discorso a nuove possibilità.

---

<sup>29</sup> ZAMBRANA-FLORES, *Mother Earth approach in the implementation of Education and Climate Change*, in *UN Harmony with Nature program*, 2020.

<sup>30</sup> *Te Awa Tupua Act 2017*, cfr, s 14(1).

<sup>31</sup> MARGIL, *Now rivers have the same legal status as people, we must uphold their rights*, in *TheGuardian*, 2017: <<https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/apr/21/rivers-legal-human-rights-ganges-whanganui>>. In originale: «*are the arteries of the earth, and lifelines for humanity and millions of other animals and plants*».

### 3. I limiti della personalità giuridica

La ragione del passaggio dell'analisi dai diritti ai titolari dei diritti, che forse è intuitivamente inevitabile, è opportunamente colta da O'Donnell e altri, che fanno riferimento alla creazione (o al riconoscimento) di “diritti all'esistenza” della Natura in generale, come il diritto di una specie di esistere o il diritto di un ecosistema al proprio funzionamento. Mentre questo ha immediatamente catturato l'immaginazione giuridica di avvocati e attivisti in diverse giurisdizioni, la loro applicazione si è dimostrata complessa, dal momento che non è sempre chiaro quando (o se) un'azione legale sia possibile, o quali rimedi giurisdizionali si possano applicare. Non sorprende quindi che questi diritti si siano cristallizzati attorno al riconoscimento di particolari entità naturali quali persone giuridiche, poiché la personalità giuridica si articola come la sede ultima dei diritti e degli obblighi<sup>32</sup> e individua così un soggetto specifico che può tentare di risolvere l'incertezza precedente.

Il tentativo di identificare più chiaramente il soggetto naturale dei nuovi diritti ambientali ha implicazioni sull'azione a tutela del clima e dell'ambiente, estendendo il gruppo di attori e ricorrenti in questioni ambientali e climatiche.

Il riconoscimento della personalità giuridica per le persone fisiche, tuttavia, ha presto suscitato di per sé una serie di questioni complesse, dimostrando che l'incertezza summenzionata non poteva essere pienamente risolta attraverso la mera individuazione di un soggetto giuridico dei diritti della Natura nella forma di una persona giuridica. Non molto tempo dopo che Sharma J dell'Alta Corte dell'Uttarakhand descrisse i fiumi Gange e Yumuna con diverse espressioni, come “*juristic entities*”, “*juridical persons*”, “*juristic persons*”, “*legal persons/living persons*”, e, “*juristic/legal persons/living entities having the status of a legal person with all corresponding rights, duties and liabilities of a living person*”<sup>33</sup>, la Corte Suprema dell'India ha rovesciato questa sentenza a seguito di appello<sup>34</sup>. La Corte temeva che, riconoscendo la personalità giuridica al fiume, avrebbe comportato l'estensione ad esso dei relativi “doveri e responsabilità”. Ciò sarebbe stato difficile da rendere effettivo in giudizio dal momento che la possibilità stessa di far rispettare tali doveri e responsabilità avrebbe dato luogo a una pletera di domande, come, per esempio, se fosse possibile denunciare un fiume per esondazione. E anche assumendo tale possibilità, che tipo di riparazione ci si potrebbe mai aspettare, e

---

<sup>32</sup> O'DONNELL-POELINA-PELIZZON-CLARK, *Stop Burying the Lede: The Essential Role of Indigenous Law(s) in Creating Rights of Nature*, 6. In originale: «*the creation (or recognition) of broad “existence rights” for Nature, such as the right for species to exist, or the right for ecosystems to function ... their implementation has been challenging, as it is not always clear when (or if) they give rise to a cause of action in law, or what kind of remedies they afford ... have crystallized around recognition of natural entities as legal persons ... [l]egal personality is articulated as the capacity to bear rights and duties in law*».

<sup>33</sup> *Casi Ganges and Yumuna*, 12-16.

<sup>34</sup> O'DONNELL, *At the Intersection of the Sacred and the Legal: Rights for Nature in Uttarakhand, India*, in *Journal of Environmental Law*, 30(1), 2018, 135-144.

come verrebbe mai applicata? Le implicazioni negative per l'azione climatica e ambientale divennero subito evidenti.

Un'altra critica avanzata contro l'attribuzione della personalità alle componenti naturali ha sostenuto che il tentativo di stabilire i diritti della Natura e l'attribuzione della personalità alla Natura consistono in due obiettivi concorrenti, che non sono necessariamente – e intrinsecamente – interdipendenti. Mentre tale critica può essere facilmente respinta sia riferendoci alle argomentazioni menzionate nel paragrafo introduttivo di questa sezione sia alle categorie giuridiche interconnesse di cose, persone e azioni, altri autori presentano una critica più sfumata dell'impatto che l'applicazione delle norme sulla personalità giuridica ha sui conflitti giuridici e politici esistenti.

Virginia Marshall, ad esempio, ha recentemente affrontato il problema dell'impatto involontario, eppure profondo, che l'attribuzione della personalità giuridica alla Natura può avere sui conflitti giuridici che coinvolgono le popolazioni Indigene australiane<sup>35</sup>. Mentre Marshall presenta i diritti complessivi della Natura come monolitici e con artefatti teorici già chiaramente definiti<sup>36</sup>, astutamente sottolinea che la dottrina ambientale occidentale concentrandosi sulla personalità giuridica distingue quest'ultima dall'umanità nel suo complesso, con la conseguenza che elementi naturali quali l'acqua, le foreste e i minerali sono trattati come risorse pubbliche<sup>37</sup>. Di conseguenza, l'autrice evidenzia il rischio intrinseco che la nuova applicazione della personalità giuridica comporterebbe per le lotte che i popoli Indigeni australiani hanno condotto negli ultimi due secoli, e in particolare a partire dalla metà del 1900: la concezione della natura come un ente giuridico altera le concezioni tradizionali di proprietà all'interno del sistema giuridico occidentale e nuoce alla tutela del diritto di autodeterminazione Indigena<sup>38</sup>. Le lotte dei popoli Indigeni (non esclusivamente in Australia) si sono articolate, negli ultimi decenni, contro un insieme preciso di presupposti ontologici coloniali. Perciò, è stata adottata una serie complessa di strategie e adattamenti per impegnarsi con varie controparti coloniali. L'improvviso cambiamento ontologico proposto, che consiste nell'emergere di una giurisprudenza ecologica, nota giustamente Marshall, impone un onere aggiuntivo agli Indigeni, che devono adattare improvvisamente le loro strategie per perseguire l'autodeterminazione e una serie di diritti già sanciti (ma ancora

---

<sup>35</sup> MARSHALL, *Removing the Veil from the 'Rights of Nature': The Dichotomy between First Nations Customary Rights and Environmental Legal Personhood*, in *Australian Feminist Law Journal*, 2020, 1-16.

<sup>36</sup> In verità, il quadro presentato da Marshall è lontano dal vero poiché il movimento è molto più in continuo mutamento e molto più sfaccettato (e internamente contraddittorio) di quanto la sua descrizione racconti

<sup>37</sup> *Ibidem*. In originale: «[t]he western environmental discourse of legal personhood and legal personality are couched within the environmental and philosophical construction of nature as separate from humankind, whereby components of nature such as water, forests and minerals would be held in trust as public assets».

<sup>38</sup> *Ibidem*. In originale: «[t]he construct of nature as a legal entity invariably replaces accepted western concepts of property and also undermines the exercise of Indigenous self-determination and inherent governance».

da realizzare) nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni entro i nuovi parametri ontologici.

Il rischio del colonialismo ambientale, o, come lo definisce Michael Cepek, “*environmentality*”<sup>39</sup> – il rischio che programmi e movimenti ambientalisti funzionino come forme Foucauldiane di “*governmentality*”<sup>40</sup> – è stato presente sin dall’inizio del movimento per i diritti della Natura, e le parole di avvertimento di Marshall sono un utile promemoria della sua continua presenza. Tuttavia, contrariamente alla cautela di Marshall, James Morris e Jacinta Ruru avevano già ipotizzato, nel 2010, il possibile uso della personalità giuridica come strumento strategico per rafforzare il rapporto delle popolazioni Indigene con l’acqua e i corsi d’acqua. La loro tesi è stata pienamente confermata, sette anni dopo, dal *Te Awa Tupua Act*, presentando così un discorso più sfumato e meno dicotomico sull’emergere della personalità giuridica delle componenti naturali, coinvolgendo scambi tra partecipanti Indigeni e coloniali, come menzionato nella sezione precedente. Come dimostrato, il movimento per la giustizia climatica e ambientale deve essere consapevole delle molteplici e complesse questioni che circondano l’estensione della personalità al mondo non umano, poiché il rischio di un colonialismo normativo rimane sempre presente.

Infine, il terreno poco chiaro e incerto occupato dall’attribuzione della personalità giuridica alla Natura e agli elementi naturali viene spesso confuso sullo sfondo di un’evoluzione storica, ma spesso ignorata, del concetto stesso di personalità giuridica, che richiede ulteriori chiarimenti per far evolvere la discussione. Cos’è infatti una “persona”? Ngaire Naffine afferma che il riconoscimento della personalità giuridica di un’entità è un atto politico fondamentale<sup>41</sup>. Questa netta divisione tra persone giuridiche e non persone è ulteriormente complicata dall’equazione lockiana della “persona” con il “sé”<sup>42</sup>, così come dalla definizione kantiana di una persona come *soggetto le cui azioni sono suscettibili di essere condannate*<sup>43</sup>. È per questo motivo che Edward Mussawir e Connall Parsley suggeriscono che la dottrina contemporanea sulla personalità giuridica sia dipendente da un’immagine naturalizzata dell’essere umano, al cui

---

<sup>39</sup> CEPEK, *Foucault in the forest: Questioning environmentality in Amazonia*, in *American Ethnologist*, 38(3), 2011, 501.

<sup>40</sup> PELIZZON, *Earth Laws, Rights of Nature, and Legal Pluralism*, 34. In originale: «*the risk that environmentalist programs and movements operate as forms of governmentality in a Foucauldian sense*».

<sup>41</sup> NAFFINE, *Who are Law’s Persons? From Cheshire Cats to Responsible Subjects*, in *Modern LawReview*, 66(3), 2003, 347. In originale: «*[p]erhaps the greatest political act of law is the making of a legal person (simply put, he who can act in law) and, in the same move, the making of legal non-persons (those who cannot act in law and who are generally thought of as property)*».

<sup>42</sup> In questo contesto, per Locke, una persona è “un essere pensante intelligente, che ha ragione e riflessione, e può considerarsi come se stesso, la stessa cosa pensante in tempi e luoghi diversi”.

<sup>43</sup> KANT, *Foundations of the Metaphysics of Morals*, Bobbs-Merrill, 1959, 24. In originale: «*the subject whose actions are susceptible to imputation*».



servizio essa riduce la sua stessa potenzialità<sup>44</sup>. Di conseguenza, la separazione tra sé e persona, così come tra la persona e le sue implicazioni teoriche giuridiche, è una preconditione necessaria per una valutazione completa della posizione attuale occupata dall'emergere di una teoria che attribuisce personalità giuridica alla Natura.

#### 4. Le origini della definizione di “persona”

Una comprensione più chiara dell'idea originaria di persona è quindi fondamentale per orientare correttamente l'azione climatica e ambientale. Roberto Esposito scrive che nel diritto romano, dove va collocato originariamente il concetto, nessun essere umano era automaticamente una “persona e dal momento che gli esseri umani entravano nella vita dal mondo delle cose, a quello stesso mondo potevano essere immediatamente rimandati<sup>45</sup>. Piuttosto che essere un attributo intrinseco di un individuo, mostra Esposito, il concetto di persona funziona, in termini foucaultiani, come un dispositivo, un modo per organizzare la relazione tra l'essere umano e il mondo animale all'interno del concetto di soggettività contemporanea<sup>46</sup>. Di conseguenza, il concetto della “persona” è necessario, per il diritto, per separare l'identità di un essere vivente in natura da un ruolo puramente artificiale che esiste e viene costituito a livello giuridico<sup>47</sup>. Il concetto originario di persona, quindi, è quello in base al quale l'essere umano non è una “persona” in base al diritto perché essere umano, ma soltanto perché il diritto lo definisce una “persona”<sup>48</sup>.

L'origine di questo concetto si articola spesso attorno alla metafora della maschera. Hannah Arendt identifica la *dramatis persona* romana con la *πρόσωπον* greca, la maschera che gli antichi attori indossavano in una rappresentazione teatrale. La maschera, scrive Arendt, *ha due funzioni: da un lato deve nascondere, o sostituire, il viso dell'attore, ma, dall'altra, deve permettere alla voce dell'attore di risuonare amplificata attraverso di essa. E' in base a questo doppia concezione della maschera che il*

---

<sup>44</sup> MUSSAWIR-PARLEY, *The law of persons today: at the margins of jurisprudence*, in *Law and Humanities*, 11, 2017, 45. In originale: «in thrall to a naturalized image of the human in whose service it curtails its own potential operations».

<sup>45</sup> ESPOSITO, *The Dispositif of the Person* “Law, Culture, and the Humanities”, 8(1), 2012, 3. In originale: «no human being was a person by nature ... since human beings arrived into life from the world of things, they could always be thrust back into it».

<sup>46</sup> ESPOSITO, *The Third Person*, Cambridge: Polity, 2012, 30. In originale: «a way of arranging the relation between the human and animal in contemporary subjectivity».

<sup>47</sup> MUSSAWIR-PARLEY, *The law of persons today: at the margins of jurisprudence* cfr., 47. In originale: «the concept of persona... is necessary in law in order to separate the identity of a real living being from that of a purely artificial, fabricated role that is reserved and instituted at the level of juridical existence».

<sup>48</sup> GAECKER, “Sua cuique persona?” *A Note on the Fiction of Legal Personhood and a Reflection on Interdisciplinary Consequences*, in *Law Literature*, 28(3), 2016, 295. In originale: «the human being is not a person before the law because he [sic] is a human being, but because the law calls him or her “person”».

termine “*persona*” fu usato come una metafora traspota dal linguaggio teatrale alla terminologia giuridica. La distinzione tra un romano e un *cives* romano era che quest'ultimo era considerato una *persona*: in altre parole, era una “*persona* giuridica”, come se la legge gli avesse assegnato il ruolo che doveva svolgere sulla scena pubblica, una condizione che permettesse alla sua voce di “risuonare” sulla scena pubblica. Senza la sua *persona* ci sarebbe stato un individuo senza diritti e doveri, forse un “uomo naturale” – ossia un essere umano o *homo* nel senso originario del termine, politicamente irrilevante<sup>49</sup>.

In questo senso, come sostiene Jeanne Gaecker, la personalità giuridica, sebbene conferita ad ogni essere umano al momento della nascita in tutti i sistemi giuridici occidentali, è una finzione giuridica senza la quale gli esseri umani sarebbero solo individui, o addirittura “non-persone” nel senso descritto da Orwell, completamente inesistenti in termini legali e naturalmente senza nulla di paragonabile a una serie di diritti umani. Tali individui verrebbero trattati come oggetti, come è avvenuto per gli schiavi, le donne ed i bambini nell’antica Grecia e in epoca romana, e anche in tempi più recenti nella civiltà occidentale, e come è ancora il caso per quanto riguarda gli animali<sup>50</sup>. Il significato originale della personalità è quindi intrinsecamente legale, e solo successivamente, attraverso la definizione di *persona* di Boezio come *rationalis naturae individua substantia* e successivamente l’affermazione di Tommaso d’Aquino che *vera persona est rei rationalis individua substantia*, il concetto fu esteso fino a comprendere l’individuo sottostante nella sua totalità, come definito da Locke.

Inoltre, la codificazione del diritto romano voluta dall’imperatore Giustiniano nel VI secolo d.C., all’interno del Corpus Iuris Civilis, prevedeva la divisione tripartita dei libri di diritto privato in *personae*, *res* e *actiones*<sup>51</sup>. Tale divisione, che

---

<sup>49</sup> “The distinction between a private individual in Rome and a Roman citizen was that the latter had a *persona*, a legal personality, as we would say; it was as though the law had affixed to him the part he was expected to play on the public scene, with the provision, however, that his own voice would be able to sound through. The point was that “it is not the natural Ego which enters a court of law. It is a right-and-duty-bearing person, created by the law, which appears before the law.” Without his *persona*, there would be an individual without rights and duties, perhaps a “natural man” – that is, a human being or *homo* in the original meaning of the word, indicating someone outside the range of the law and the body politic of the citizens, as for instance a slave – but certainly a politically irrelevant being”, ARENDT, *On Revolution*, New York: Penguin, 1976, 106-7. In originale: «obviously has two functions: it had to hide, or rather to replace, the actor’s own face and countenance, but in a way that would make it possible for the voice to sound through. At any rate, it was in this twofold understanding of a mask through which a voice sounds that the word *persona* became a metaphor and was carried from the language of the theatre into legal terminology».

<sup>50</sup> GAECKER, “Sua cuique *persona*?” *A Note on the Fiction of Legal Personhood and a Reflection on Interdisciplinary Consequences*, 288. In originale: «legal personhood, while bestowed on the human person at birth in the Western legal systems as we know them, is itself a fiction precisely because it is a creation, i.e., a construction of law ... we would “merely” be individuals, or even “unpersons” in the Orwellian sense, thought to have never existed in terms of the law and obviously without anything resembling a human right ... such individuals would be treated as objects, as was the case with slaves, women, and children in ancient Greece and Rome and even in less ancient times in Western civilization, and as still is the case with animals».

<sup>51</sup> La divisione è spesso attribuita al giurista romano Gaio, nel II secolo d.C..

possiamo parafrasare in termini moderni tra soggetti e oggetti (del diritto sostanziale), e procedura, è stata incorporata da William Blackstone nei suoi *Commentaries on the Laws of England*, e ispira così la totalità della tradizione giuridica occidentale. Infatti, come sostenuto da John Gray, il termine “persona” viene spesso usato per intendere un essere umano, ma il suo significato tecnico è quello di soggetto di diritti ed obblighi giuridici<sup>52</sup>.

L'estensione della categoria giuridica della persona oltre i limiti dell'umano iniziò seriamente nell'XI secolo d.C., in coincidenza con l'istituzione dell'*universitas*. Originariamente ente affine ad un *collegium* ecclesiastico, l'*universitas* non poteva essere scomunicata o punita per un atto criminale, dal momento che era priva di un corpo fisico, di un'anima, o del libero arbitrio, essendo solo un concetto giuridico<sup>53</sup>. La situazione cambiò quando, alla fine dell'XI secolo d.C., l'imperatore Federico Barbarossa assegnò uno status speciale alle scuole di Bologna dedite allo studio del diritto, e le autorità locali riconobbero sempre più l'*universitas* come un'entità separata, ossia una corporazione autonoma con specifici privilegi per gli studenti, quali l'esenzione fiscale<sup>54</sup>. Lo sviluppo del concetto di personalità applicato alle entità aziendali accelerò con la crescita del commercio attraverso l'Europa, e re ed imperatori riconobbero tali entità in atti ufficiali. Da quel momento, altre corporazioni oltre alle istituzioni ecclesiastiche poterono esercitare diritti di proprietà, entrare in rapporti contrattuali a proprio nome, autoregolamentarsi e, se necessario, citare ed essere citate in giudizio<sup>55</sup>.

L'emergere della personalità giuridica come categoria estesa della persona giuridica ha dato origine all'attuale dicotomia che attualmente esaurisce le possibilità di personalità accettate dalla tradizione giuridica occidentale: la persona fisica (cioè, qualsiasi essere umano) e la persona giuridica (artificiale)<sup>56</sup>. Tale distinzione, più chiaramente presente nei sistemi di *civil law* che in quelli di *common law*, fu tuttavia opportunamente colta da Thomas Hobbes nel *Leviatano*<sup>57</sup>.

<sup>52</sup> GRAY, *The Nature and Sources of the Law*, New York: Macmillan, 1921, 27. In originale: «“person” is often used as meaning a human being, but the technical legal meaning of a “person” is a subject of legal rights and duties».

<sup>53</sup> GAECKER, “Sua cuique persona?” *A Note on the Fiction of Legal Personhood and a Reflection on Interdisciplinary Consequences*, 281. In originale: «could not be excommunicated or be found guilty of a civil or criminal offence and subsequently punished, on the view that the universitas did not have a corporal body and neither did it have a soul or a free will, being only a legal name».

<sup>54</sup> *Ibidem*, 292. In originale: «an autonomous corporation with specific privileges for the students such as tax exemption».

<sup>55</sup> *Ibidem*. In originale: «accelerated with the growth of commerce throughout Europe, as kings and emperors granted charters. From then on, corporations other than church institutions could also hold property, enter into contracts in their own name, govern themselves by boards, and, if necessary, sue and be sued».

<sup>56</sup> Tuttavia, è importante notare che artificiale non significa fittizio. Una persona artificiale non è immaginaria, ma certamente reale.

<sup>57</sup> HOBBS, *Leviathan*, Dent., 1651, 83. In originale: «A Person is he whose words or actions are considered, either as his own or as representing the words or actions of an other man, or of any other thing to whom they are attributed, whether Truly or by Fiction. When they are considered as his own, then is he called a Natural Person:

Si spera che questa breve incursione nell'origine concettuale della persona non abbia distratto il lettore dal focus originale di questo articolo. Piuttosto, si spera che permetta di ritornare alla questione della personalità giuridica attribuita alle caratteristiche naturali con rinnovata chiarezza, portando così a una migliore comprensione della terza e attuale fase di un movimento globale (e spesso molto vagamente connesso) per i diritti della Natura.

## 5. Verso una “persona ambientale”

La distinzione classica tra persone fisiche e “artificiali” nel diritto, entrambe creazioni giuridiche con precisa collocazione storica, domina ancora il panorama giuridico contemporaneo. Tuttavia, la loro esaustività è attualmente in discussione, con le sfide che emergono dai diritti degli animali, dall'ambientalismo, dall'intelligenza artificiale e da un rinnovato interesse per la personalità delle società. È quindi all'interno di questo contesto ancora incerto che il discorso sulla personalità giuridica della Natura è meglio collocato, ed è in questa intersezione che la sua rilevanza per il clima e la giustizia ambientale diventa evidente. I limiti di una concezione tradizionale della personalità giuridica, quando attribuita alla Natura e agli elementi naturali, vengono qui messi a nudo.

In primo luogo, la Natura in quanto soggetto di diritti non potrebbe facilmente invocare tali diritti. Supponendo, con Kelsen, che la distinzione tra “naturale” e “innaturale” sia intrinsecamente normativa e non possa essere dedotta dalla sola osservazione empirica, l'individuazione di specifici elementi naturali quali soggetti dei diritti riconosciuti alla Natura attraverso le molteplici iniziative giuridiche, giurisprudenziali e costituzionali, descritte all'inizio di questo contributo, costituisce una necessità inevitabile. Ne consegue che il perseguimento dei diritti della (o per la) Natura e l'individuazione dei soggetti titolari di tali diritti sono inestricabilmente intrecciati e interdipendenti. Inoltre, come hanno notato alcuni autori, l'uso di termini apparentemente distinti – quali soggetti e persone variamente definite (legali, giuridiche, ecc.) – rivela una falsa distinzione. Queste sono tutte permutazioni dello stesso elemento della tripartizione giustiniana discussa nella sezione precedente. Un esempio di tale falsa distinzione è la traduzione inglese della definizione colombiana dell'Atrato come *entidad sujeto de derechos* (letteralmente un'entità soggetta a diritti) in quanto potenzialmente incapace di articolare pienamente il fiume come persona giuridica. Secondo gli autori della sentenza, tuttavia, la distinzione non esisteva ed era semplicemente il risultato di una differenza semantica all'interno della

---

*And, when they are considered as representing the words and actions of an other, then is he a Feigned or Artificial person».*

traduzione. Diritti e persone giuridiche sono, quindi, due elementi di un unico ed inscindibile *continuum* giuridico.

Tuttavia, l'attribuzione della personalità alle caratteristiche naturali evidenzia lo spazio scomodo che la Natura occupa in relazione alla classica dicotomia occidentale tra persone giuridiche "naturali" e "artificiali". Gli elementi naturali non sono persone fisiche nel senso giuridico tradizionale poiché tale spazio è riservato esclusivamente agli esseri umani (per lo più viventi). Allo stesso tempo, gli elementi "naturali" non sono, né potrebbero mai essere, creazioni puramente "artificiali" poiché non esistono in uno stato puramente astratto. Piuttosto, esistono in una forma fisica, incarnata, e allo stesso tempo trascendono i limiti di ciò di cui è spesso costituita una persona fisica nella tradizione giuridica e filosofica occidentale, come definita dalla comparazione lockiana di personalità e "sé". Di conseguenza, le due categorie esistenti di personalità giuridica sono intrinsecamente incapaci di contenere la *persona* immaginata dai numerosi sostenitori di una giurisprudenza ecologica emergente. Certo, il discorso più ampio sulla personalità tenta attualmente di estendersi oltre il divario naturale/artificiale in una serie di casi distinti: animali, intelligenza artificiale e robot, ad esempio, costituiscono tutti potenziali soggetti giuridici scomodamente allineati con il divario tradizionale. In questo senso, l'estensione della personalità agli elementi naturali è parte di questa tendenza più ampia. Tuttavia, tali elementi sono intrinsecamente unici nel senso che esistono indipendentemente dall'intervento umano (a differenza dei robot e, attualmente, dei sistemi di intelligenza artificiale) e, allo stesso tempo, estendono la loro esistenza oltre l'individuo, verso il collettivo e il relazionale (a differenza dei singoli animali).

Nel notare i limiti delle attuali categorie di personalità in relazione con gli elementi naturali, Mari Margil ha proposto, nel 2018<sup>58</sup>, di costituire una categoria di personalità completamente nuova, che ha provvisoriamente e sperimentalmente definito "*natural personhood*". Questa soluzione riecheggia la proposta di Christina Woods di un sistema fiduciario *sui generis* per stabilire un approccio globale alla Natura<sup>59</sup>. Sebbene la teoria di Margil affronti pienamente molti dei problemi sollevati dalle discussioni incontrate finora, il termine "*natural*", per potersi riferire ad una nuova categoria di personalità, è certamente troppo vicino linguisticamente al termine (persona) "naturale" tradizionalmente attribuito solo agli esseri umani. Di conseguenza, un termine provvisorio ed alternativo proposto per aprire il passaggio verso una nuova categoria di personalità per gli elementi naturali potrebbe essere quello di "persona ambientale".

---

<sup>58</sup> MARI MARGIL, "*July 4, 2018 – A New Independence Day*" (OxHRH Blog, 13 August 2018), <<https://ohrh.law.ox.ac.uk/july-4-2018-a-new-independence-day>> (ultimo accesso 4 dicembre 2023).

<sup>59</sup> Mary Christina Wood, *Nature's Trust: Environmental Law For A New Ecological Age*, Cambridge University Press, 2013.

Il desiderio di trascendere la tradizionale dicotomia occidentale, per puntare verso una nuova categoria di “personalità ambientale”, è evidente nel linguaggio di molti dei casi considerati in questo articolo. Ciò che questi casi rivelano è uno spazio teorico ancora non specificato, ed è in questo spazio che sembra situarsi l’attuale fase del movimento per i diritti della Natura. Lungi dall’essere predeterminato, ciò di cui è costituita questa nuova persona ambientale deve ancora essere completamente definito, e la sua definizione emergente apre uno spazio dialogico “pluriversale<sup>60</sup>”, in cui si spera che le parole ammonitrici di Marshall possano essere ascoltate<sup>61</sup>. Jon Garthoff, ad esempio, suggerisce che la personalità giuridica sia scomposta in almeno due elementi – legittimazione e responsabilità – e che i sistemi giuridici respingano il principio secondo cui un’entità ne possieda uno solo nel caso in cui possieda l’altro<sup>62</sup>. Sam Campbell e Laura Gurney hanno sostenuto che la sentenza relativa al caso Gange manifesta tre realtà ontologiche sovrapposte del fiume Gange – il fiume come risorsa socio-economica, come ecosistema, e come ente spirituale – che contribuiscono simultaneamente al riconoscimento della personalità giuridica del fiume. In effetti, secondo la corte indiana, gli Hindu provano una connessione collettiva profonda con i fiumi Ganga e Yamuna, e tali fiumi sono entità vive che sostengono intere comunità<sup>63</sup>. Analogamente, nel caso più recente del fiume Turag in Bangladesh, l’Alta Corte del Bangladesh ha fornito un’interpretazione innovativa di una serie di disposizioni costituzionali per confermare l’interdipendenza dell’umanità e della natura in Bangladesh<sup>64</sup>. E del resto, l’idea che un ente, un elemento o un sistema naturale debba essere intrinsecamente più di una semplice “persona giuridica” era già contenuta nelle parole della prima sentenza citata che contemplava tale possibilità<sup>65</sup>.

---

<sup>60</sup> ESCOBAR, *Pluriversal Politics. The Real and the Possible*, Durham: Duke University Press, 2020.

<sup>61</sup> MARSHALL, *Removing the Veil from the ‘Rights of Nature’: The Dichotomy between First Nations Customary Rights and Environmental Legal Personhood*, in *Australian Feminist Law Journal*, 2020

<sup>62</sup> CAMPBELL-GURNEY, *Mapping and navigating ontologies in water governance: the case of the Ganges*, in *Water International*, 2020, 967.

<sup>63</sup> *Ibidem*. In originale: «presents three overlapping ontologies of the Ganges – the river as socio-economic resource, ecosystem, and spiritual being – and invokes them simultaneously as grounds for granting legal personality ... [a]ll the Hindus have deep Astha in rivers Ganga and Yamuna and they collectively connect with these rivers ... [r]ivers Ganga and Yamuna are breathing, living and sustaining the communities from mountains to sea».

<sup>64</sup> SOHIDUL ISLAM-O’DONNELL, *Legal rights for the Turag: rivers as living entities in Bangladesh*, in *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 23(2), 2020, 165. In originale: «express a further opinion on the interdependence of humanity and nature within Bangladesh».

<sup>65</sup> «So, it should be as respects valleys, alpine meadows, rivers, lakes, estuaries, beaches, ridges, groves of trees, swampland, or even air that feels the destructive pressures of modern technology and modern life. The river, for example, is the living symbol of all the life it sustains or nourishes - fish, aquatic insects, water ouzels, otter, fisher, deer, elk, bear, and all other animals, including man, who are dependent on it or who enjoy it for its sight, its sound, or its life. The river as plaintiff speaks for the ecological unit of life that is part of it. Those people who have a meaningful relation to that body of water - whether it be a fisherman, a canoeist, a zoologist, or a logger - must be able to speak for the values which the river represents and which are threatened with destruction». *Sierra Club v Morton*, 742.

Il senso di rispetto per la Natura implicito nelle parole di queste sentenze rivela una chiara volontà di trascendere i confini antropocentrici entro i quali è stata circoscritta la concettualizzazione della Natura all'interno del pensiero giuridico occidentale negli ultimi secoli. In questo senso, l'ipotesi di una "persona ambientale" rappresenta l'attuale frontiera del movimento verso una giurisprudenza ecologica, in cui l'attenzione etica si estende ben oltre i confini degli interessi umani, in cui la categoria dell'"altro" viene rimossa dal mondo semplicemente inanimato ed è piuttosto rappresentata come una partecipante interattiva in un dialogo normativo con il cosmo intero.

Allo stesso tempo, l'emergere di una "persona ambientale" rappresenta la possibilità di coinvolgere molteplici ordinamenti giuridici nella definizione collettiva di come sarà, alla fine, una categoria così nuova di personalità. Pur trascendendo i limiti dell'antropocentrismo, la nuova categoria di "personalità ambientale" deve ancora evitare il rischio di essere atomistica piuttosto che relazionale e, così facendo, continuare a perpetrare una forma di colonialismo ontologico (seppur non necessariamente giuridico). Grazie ad un approccio normativo rispettoso di tali esigenze, tuttavia, la creazione di una nuova categoria di "personalità ambientale" costituisce sia uno strumento strategico più avanzato all'interno dell'insieme degli strumenti del crescente movimento per i diritti della Natura sia un profondo ponte epistemico tra ordinamenti giuridici distinti, che può solo arricchire l'azione e l'etica per la tutela del clima e dell'ambiente.